

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 139 del registro

OGGETTO: Disposizioni relative alla risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti che hanno raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni. Art. 72, comma 11, legge 133/2008. Atto di indirizzo

L'anno 2009, il giorno **TREDICI** mese di **MARZO**, in Bari, nella sede dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", già Ospedale Oncologico,

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.Lgs. 16.10.2003 n. 288 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 23.6.2005;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1666 del 10/11/2006;

Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n. 5 del 31.01.2008

Sulla base dell'istruttoria e su proposta dell'Area Gestione Risorse Umane

HA ADOTTATO

Il seguente provvedimento.

Assiste con funzioni di segretario redigente il sig. Carlo N. Rocco

Premesso che:

la legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11 dell'art. 72 dispone " *Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.* "

la complessità della materia e la delicatezza della nuova disposizione legislativa, rende necessario definire i criteri generali in modo da seguire una linea di condotta coerente ed evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie.

Vista la circolare n. 10/2008 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale del 29/12/2008, n. 2689, che fissa i criteri e principi in base ai quali le Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e gli IRCCS pubblici possono procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente, al compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni;

Stabilito che i criteri e principi individuati dalla Giunta Regionale possono ritenersi sufficientemente dettagliati rispetto alle motivazioni cui questa Amministrazione potrà fare esplicito riferimento per l'esercizio della facoltà di recesso del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Dato atto che le OO.SS. della dirigenza, del Comparto e la RSU non hanno ritenuto di fornire eventuali integrazioni ai criteri e principi come individuati dall'Organo regionale.

Ritenuto necessario procedere alla formalizzazione in atti delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale, al fine di assicurare la massima trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa;

Uditi i pareri favorevoli del direttore amministrativo e del direttore sanitario;

DELIBERA

In conformità alla narrativa, che qui s'intende riportata e trascritta ed ai sensi dell'art.4, comma 1, Decreto Legislativo n. 165/2001:

1. L'amministrazione procede alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente, al compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni, in conformità alle norme vigenti in materia e alle direttive ministeriali, sulla base dei seguenti criteri e principi:
 - Quando, a seguito di riorganizzazione dei servizi, in applicazione del Piano Regionale della Salute e dei relativi piani attuativi, il dipendente risulti in esubero;
 - Quando, nella medesima articolazione aziendale siano presenti figure professionali con funzioni di coordinamento sovrapponibili mentre politiche di contenimento della spesa suggeriscono di individuare una sola figura;
 - Quando, in forza di nuove disposizioni organizzative, si preveda di non sostituire il dipendente nei confronti del quale l'Azienda esercita la facoltà di recesso, con conseguente economia di spesa per l'azienda;
 - Quando specifici e mutati bisogni ed esigenze assistenziali rendano necessario prioritariamente l'utilizzo di altre e nuove figure professionali anche con riferimento a personale con formazione professionale specifica;
 - Quando il dipendente, nei confronti del quale l'Azienda esercita la facoltà di recesso, rivesta un profilo professionale ad esaurimento;
 - Quando venga accertata l'inabilità totale o parziale del dipendente a svolgere le proprie mansioni e vi sia la necessità di sostituirlo con personale di uguale profilo professionale;
 - Quando, il dirigente sia stato valutato negativamente da parte dei Collegi Tecnici;
2. L'Amministrazione, nel dare comunicazione al dipendente dell'attivazione dell'istituto del recesso di cui all'art.72, comma 11, legge n.133/2008:
 - è tenuta al rigoroso rispetto dei termini di preavviso previsti dalla norma (mesi sei);
 - è tenuta a rendere esplicite le motivazioni della proposta di recesso;
3. La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo, sul sito web dell'Istituto e contestualmente trasmessa al Collegio sindacale.

IL DIRETTORE F.F.
AREA GESTIONE RISORSE UMANE
f.to: Grazia Rubino

Letto, approvato e sottoscritto:

f.to: IL DIRETTORE GENERALE Dott. Nicola PANSINI
f.to: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Avv. Luciano LOVECCHIO
f.to: IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Giuseppe PASTORESSA
f.to: IL SEGRETARIO REDIGENTE Carlo N. ROCCO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n. _____ pagine e n. _____ fogli.

Il Segretario Redigente
Carlo N. Rocco

Bari, _____

ANNOTAZIONI CONTABILI

Il Dirigente

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"

dal 17.03.2009 al in corso

Bari, 17.03.2009

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo